

dovesse rispondere delle obbligazioni del suo signore, conferma o giustificazione del diritto medioevale di rappresaglia (§ 56, 131).

Dal principio della responsabilità, quasi come sviluppo del contratto formale, sorge l'uso che il debitore possa dare se stesso a titolo di assicurazione, obbligandosi con clausola speciale, in caso d'inadempimento, a mettere la propria persona in mano del creditore, ciò che dicesi dar luogo all'*ostaggio convenzionale* (§ 57). Per esso, il debitore, che in origine era fatto servo del creditore, restava anche più tardi in suo potere, ma soltanto finchè il computo dei servigi da esso prestati potesse economicamente pareggiare debito, spese ed interessi.

Finalmente, erano mezzo di garanzia i diritti reali costituiti a questo scopo sui beni del debitore, nelle forme della fiducia, del pegno e dell'ipoteca (§ 71). Largamente usati dal diritto romano, nascevano per diritto germanico dalla natura stessa dell'obbligazione, che chiamava a rispondere la persona e i beni del debitore. E noto, anzi, che, per diritto longobardo, il debitore stesso poteva procedere al pignoramento privato (§ 38), in base a qualunque obbligazione non soddisfatta; ma quando più tardi si limitò l'iniziativa privata e si richiese la autorizzazione giudiziaria, accanto alle varie forme di garanzie reali, si usò dai debitori di concedere al creditore, con clausola speciale, la facoltà di pignorare di autorità propria i beni del debitore, senza intervento del giudice, e si allargò il diritto di appropriazione anche a quei beni, che la legge escludeva nella pignorazione ordinaria. A garantire l'adempimento delle obbligazioni da parte di cittadini stranieri, venne in uso fin da questa età il diritto delle rappresaglie (§ 56), per cui era fatto lecito ai creditori di rifarsi sulle sostanze dei concittadini del debitore, con le forme della esecuzione privata (1).

---

(1) Cfr. Del Vecchio e Casanova, cit. al § 56, e la definizione dell'istituto nel testo dello stesso paragrafo.